Il procedimento della cittadinanza italiana in caso di minore apolide di fatto

L'art. 1 co. 1 lett. b) della l. 91/92 stabilisce che "*È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono*".

La norma prevede quindi due ipotesi specifiche, la prima delle quale è quella del figlio di genitori apolidi o ignoti.

A **tal proposito deve sin da subito essere sottolineato** che, con tale normativa, **la situazione del minore e l'impossibilità da parte dei genitori di trasmettere la cittadinanza vadano valutate con riferimento al momento della nascita, e a prescindere dall'eventuale riconoscimento in via giudiziale dell'apolidia di questi ultimi** (posto che gli stessi potrebbero anche non voler mai agire in giudizio per vedersi riconosciuto tale status). La norma infatti prevede l'acquisto della cittadinanza italiana di "*chi* ***è nato nel territorio della Repubblica*** *se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi*", facendo esplicito riferimento al momento della nascita sul territorio italiano. Sul punto si è espresso di recente il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16.02.2021 (procedimento RG 8572/2020) proprio su un caso di cittadinanza italiana acquisita in quanto le ricorrenti erano figlie di apolidi, che afferma:

"*Deve sottolinearsi* ***che ciò che rileva è l'apolidia di fatto al momento della nascita*** *dei figli, in quanto il provvedimento che riconosce lo status di apolidia ha natura dichiarativa, di accertamento di una situazione di fatto esistente, e non costitutiva*." (cfr. Tribunale di Roma ordinanza del 24.10.2023). **Sarà quindi necessario andare a provare lo status di apolide, anche di fatto, da parte del richiedente.**

A tal proposito deve essere sottolineato come La Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con la legge del 1° febbraio 1962 n. 306, definisce l'apolide come "*una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione*". Il termine "Stato", nel caso di specie, deve essere riferito solo ed esclusivamente a quegli Stati con cui il richiedente ha **dei legami pertinenti** come, in particolare, la nascita, l'avervi risieduto in maniera abituale, il matrimonio o la discendenza da cittadini di quello Stato. Per quanto concerne, invece, il riferimento alla "legislazione" nell'Articolo 1(1), questo dovrebbe essere interpretato in maniera ampia in modo da includere anche i decreti ministeriali, i regolamenti, gli ordini esecutivi, la giurisprudenza (in Paesi dove vige la tradizione del precedente giurisprudenziale) e, se opportuno, la prassi. Infine, ai fini del riconoscimento dello *status* di apolide, è necessario verificare sia il mancato possesso da parte del richiedente della cittadinanza degli Stati con cui lo stesso abbia intrattenuto rapporti significativi sia dell'impossibilità di poterla acquisire attraverso un'istanza, una dichiarazione di volontà o simili formalità amministrative. Conseguentemente, **lo *status* di apolide si riconosce, in sostanza, a**

Progetto finanziato dal Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell'Unione Europea

quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese di origine e che, di conseguenza, non fruiscono di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli di identità o anagrafici.

Deve poi essere sottolineato come sia le Linee guida dell'UNHCR sull'Apolidia, n. 2 sia la giurisprudenza abbiano affermato che nel caso dell'apolidia, **l'onere di provare la sussistenza dello *status* deve essere necessariamente attenuato** spettando, sia al richiedente che all'autorità giudicante il compito di cooperare per ottenere le prove e stabilire i fatti. In particolare "*l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi […]. Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato*" (Cassazione civile, sentenza n. 15679/2013 e n. 28153/2017). La prova dell'apolidia ottenuta su queste basi dovrà essere considerata valida e, di conseguenza, sarà compito dell'autorità responsabile del procedimento confutarla attraverso documenti dai quali potersi desumere che il richiedente possa essere considerato cittadino di uno Stato esistente.

È altrettanto pacifico che ai fini del riconoscimento dello status di apolide **non è necessario un provvedimento formale di privazione della cittadinanza posseduta, ma sono sufficienti atti di rifiuto degli organi nazionali deputati ad accordare la tipica protezione spettante al cittadino** (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 14918/2007 e 28873/2008).

La seconda ipotesi prevista dalla norma, invece, riguarda la circostanza in cui **il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono**. Tale norma, in particolare deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2 Dpr 572/1993 che stabilisce "*il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1,lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti della minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi*".

corre dunque distinguere il caso in cui la legge dello Stato d'origine dei genitori escluda che il figlio nato all'estero possa conseguire la loro cittadinanza *iure sanguinis* e **l'ipotesi in cui l'acquisto da parte del figlio della cittadinanza del genitore venga condizionato da determinati atti o omissioni**. Sul punto è nota la distinzione tra i casi in cui l'acquisto della cittadinanza del Paese di origine del genitore sia conseguenza automatica dell'adempimento di semplici formalità amministrative, **dai casi in cui la stessa richieda l'integrazione di condizioni più onerose e, talvolta, di difficilissima realizzazione** (Consiglio di Stato con il parere 2482/92 e Linee Guida sull'Apolidia n. 3 dell'UNHCR, par. 34-38).

Si veda, sul tema, l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 23.09.2022 che ha riconosciuto la cittadinanza italiana ad una ragazza nata in Italia da madre paraguayana e padre ignoto proprio in ragione dell'espresso diniego da parte dell'Ambasciata del Paraguay.

Da ultimo si è visto che l'art 1 co. 1. lett. b) della l. 91/92 faccia espressamente riferimento a *"chi è nato nel territorio della Repubblica"*. Tale norma, pertanto, ha necessariamente dei punti di contatto con l'ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni prevista al successivo art. 4 co. 2 della sopracitata legge. Anche in questo caso, infatti, uno dei requisiti è quello della nascita sul territorio italiano. A tal proposito deve essere sottolineato come le due ipotesi possano convivere tra di loro e, pertanto, il richiedente nato in Italia potrà richiedere che venga valutato sia il sui diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b), dimostrando l'impossibilità di ottenere la cittadinanza dei genitori (perché i genitori sono apolidi di fatto o perché richieda adempimenti eccessivamente onerosi o impossibili) sia ai sensi del successivo art 4 co. 2 dimostrando il possesso di tutti i requisiti richiesti a tal fine (nascita sul territorio, residenza ininterrotta sino al compimento dei 18 anni e dichiarazione di elezione della cittadinanza presentata entro il 19esimo anno. Per una maggiore analisi di questi si rinvia alla specifica scheda sul tema).